



COMUNE DI BELLUNO



DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 31/01/2013

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA AGORDO - LOCALITA' CHIESURAZZA - APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 70 DEL 11/10/2007 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11.

L'anno **2013**, addì **TRENTUNO**, del mese di **GENNAIO**, alle ore **10:30**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

| | | |
|------------------------|-----------|----------|
| MASSARO JACOPO | Sindaco | Presente |
| ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA | Assessore | Presente |
| RAVAGNI MARTINA | Assessore | Presente |
| SALTI LUCA | Assessore | Presente |
| SANTESSO ERASMO | Assessore | Presente |
| TABACCHI VALERIO | Assessore | Presente |
| TOMASI VALENTINA | Assessore | Assente |

Totale presenti: 6 Totale assenti: 1.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**, il quale procede a redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **MASSARO JACOPO** in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 11, 25 e 26 della L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni;
- gli artt. 19 e 20 della L.R. Urbanistica 23/04/2004 n.11, "Norme per il Governo del Territorio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 21/10/2004 n. 20;
- la L.R. 25/02/2005 n. 8;
- la L.R. 02/12/ 2005 n. 23;
- la L.R. 10/08/2007 n. 18;
- la L.R. 26/06/2008 n. 4;
- la L.R. 09/10/2009 n. 26;
- la L.R. 16/02/2010 n. 11;
- la L.R. 08/07/2011 n. 13;
- la L.R. 12/07/2011 n. 106;
- la L.R. 22/12/2011 n.214;
- il D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012 n. 134;
- il D.L. 10/10/2012 n. 174 - "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con L. 07/12/2012 n. 213;
- la L.R. 31/12/2012 n. 55;
- l'art. 4 Zona Territoriale Omogenea "C" ed in particolare i punti 4.1 Prescrizioni di carattere generale, art. 4.6 zona C.RB (tipo rada B) nonché l'art.7.3 zona F.VP (verde pubblico attrezzato) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

Visti:

- il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) in via Agordo Loc. Chiesurazza approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 11/10/2007 n. 70, proposto dalla Soc. Edil Alpi S.a.S.;
- la richiesta di Variante al Permesso di Costruire delle opere di Urbanizzazione 16/05/2008 n. 81, presentata in data 11/01/2012 dalla medesima Società (di seguito denominata Soggetto Attuatore);
- la richiesta di integrazioni inviata con nota 23/05/2012 da parte dell'Ufficio e l'ulteriore documentazione inoltrata il 28/11/2012 dal Soggetto Attuatore, che oltre a riqualificare l'istanza come "Variante al Piano Urbanistico Attuativo" (P.U.A.), ha provveduto ad aggiornare gli allegati secondo i contenuti richiesti dall'Ufficio;

Richiamati:

- i seguenti pareri espressi in merito al P.U.A. approvato dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione n. 70/2007, che per la consistenza e tipologia delle varianti ora proposte al P.U.A., sono da ritenersi tuttora validi:
 - ✗ il parere favorevole espresso in data 10/04/2007 dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Belluno, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
 - ✗ il parere favorevole espresso in data 23/03/2007 dal Responsabile dell'U.L.S.S. n. 1 - Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ✗ il parere favorevole con prescrizioni, espresso in data 24/03/2009 dal B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
 - ✗ i pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati in data 26/03/2007 e 27/03/2007 rispettivamente dal Servizi Tecnici Manutentivi Servizio Mobilità;
 - ✗ il parere favorevole con la prescrizione: "circa lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell'area verde, si chiede che venga valutata la possibilità, compatibilmente con le caratteristiche

geotecniche del terreno, di inserire dei pozzi perdenti per lo smaltimento in loco delle acque medesime, ovvero che vengano individuate soluzioni al fine di evitare eccessi di portata nella fognatura o malfunzionamenti della stessa” rilasciato in data 21/01/2013 dal Settore Manutenzioni e Lavori Pubblici sulla Variante in oggetto;

Premesso che il Soggetto Attuatore in data 28/11/2012, ha presentato la proposta di variante al P.U.A. approvato, con le integrazioni richieste rispetto all'iniziale proposta 11/01/2012, che prevede:

- ✓ la traslazione dell'asse stradale verso ovest con modifica della sua conformazione planimetrica, variazione della livelletta di progetto e conseguente innalzamento del profilo della strada rispetto alle quote del P.U.A. approvato;
- ✓ l'aumento della superficie occupata dalle terre armate poste verso il confine est di proprietà per effetto della traslazione dell'asse stradale;
- ✓ l'inserimento di adeguato condotto drenante posto alla base delle terre armate;
- ✓ l'inserimento di un nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche di superficie della zona F.VP verde pubblico, con inserimento di un pozzetto di captazione e convogliamento delle acque sul collettore stradale posto lungo la S.P.203;
- ✓ l'aumento della quantità del materiale di riporto rispetto ai valori contenuti nella Convenzione Urbanistica, relativa al P.U.A. approvato, stipulata in data 11/12/2007 e necessari al livellamento, bonifica e regolarizzazione della superficie a destinazione F.VP - verde pubblico, posta a sud dell'area residenziale;
- ✓ l'incremento dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, rispetto a quanto previsto nella suddetta Convenzione Urbanistica, determinato dalle opere proposte in variante;
- ✓ la realizzazione di un muretto di delimitazione dell'area a destinazione residenziale di separazione tra la proprietà del Soggetto Attuatore e la strada privata di accesso posta sul limite nord del perimetro dell'ambito C.RB;

Considerato che:

- il Soggetto Attuatore ha provveduto a ridimensionare il Piano e aggiornare i parametri metrici rispetto a quelli approvati con il P.U.A., per effetto della diversa consistenza e conformazione delle superfici conseguenti alla traslazione della strada;
- l'attuale proposta prevede l'aggiornamento degli standard ricadenti nell'ambito dell'azonato C.RB, di cui è prevista la cessione al Comune come opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Urbanistica del P.U.A. approvato, consistenti in mq 83 di parcheggio, mq 185 di verde pubblico, mq 582 di superficie stradale (comprensivi di mq 181 di spazio manovra antistanti e parcheggi pubblici) mq 104 di marciapiedi, per complessivi mq 954 rispetto ai mq 931 del P.U.A. approvato;
- rimane invariato il volume massimo ammissibile definito in mc 2.522 e la superficie dell'ambito pari a mq 4.203, già ridotta rispetto a quella dell'azonato previsto nel P.R.G. essendo stata accolta - in sede di approvazione del P.U.A. nel 2007 – la richiesta di esclusione di alcune aree di proprietà poste a nord del relativo perimetro, per mancato interesse dei Proprietari alla partecipazione al P.U.A.;
- le superfici dei tre lotti individuati nel perimetro dell'area C.RB, a seguito della lieve riduzione della superficie fondiaria rispetto al P.U.A. approvato (da mq 3.232 approvati a mq 3.209 in variante) risultano pari a mq 1.138 e mc 895 per il lotto A, mq 1.130 e mc 888 per il lotto B, mq 941 e mc 7.389 per il lotto C;
- la natura e la modesta entità delle variazioni proposte non alterano in modo significativo l'impostazione e l'assetto generale del P.U.A. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2007;
- viene infatti confermato lo schema viabilistico proposto nella originaria ipotesi di P.U.A., che prevede la realizzazione di un asse stradale di accesso dalla S.P. 203 Agordina con previsione di sviluppo di un'area pubblica a destinazione verde di quartiere (F.VP) dotata di idonee superfici per

la sosta degli autoveicoli, oltre alla realizzazione di un marciapiede - in prosecuzione di quello esistente sulla strada provinciale - su ambo i lati della prevista strada di lottizzazione;

- le ridotte modifiche riguardanti la conformazione e la traslazione del sedime della suddetta strada di accesso dalla S.P. 203 Agordina non comportano alterazioni o riduzioni in termini di funzionalità e fruibilità degli spazi pubblici reperiti, quali infrastrutture primarie nell'ambito dell'azionato C.RB (viabilità, aree di manovra parcheggi e verde primario) previsti in cessione al Comune;
- la proposta di realizzare un muretto di separazione tra l'ambito d'intervento del P.U.A. e la strada privata posta a nord del perimetro, oltre a comportare una limitazione della fruibilità dei suddetti spazi pubblici di cui è prevista la cessione al Comune, precluderebbe la possibilità di utilizzo della nuova strada pubblica innestata sulla S.P. 203 Agordina alle numerose abitazioni presenti a nord;
- la soluzione viabilistica del P.U.A. era stata assunta anche con lo scopo di dotare di idonea infrastruttura stradale di accesso l'esistente contesto, edificato con singole concessioni senza alcun Piano Urbanistico e attualmente servito da una stradina che si sviluppa su aree di soggetti privati, il cui allargamento (e cessione al Comune o assoggettamento a vincolo di uso pubblico) previsto dal vigente P.R.G., si è rilevato di difficile attuazione;
- il non interesse, espresso a suo tempo dai rimanenti Proprietari delle aree ricomprese nell'azionato C.RB assoggettato dal P.R.G. a P.U.A. o classificate zona di sedime stradale dal P.R.G. e che ha condotto ad ammettere la riduzione dell'Ambito Territoriale, non giustifica l'impedimento dell'utilizzo della nuova strada pubblica da parte del contesto edificato esistente e dei terreni presenti a monte, atteso che il fine dell'operato della Pubblica Amministrazione è di garantire il pieno ed ampio utilizzo di un bene demaniale a favore della collettività, garantendo la miglior funzionalità e fruibilità delle aree pubbliche di cui – tra l'altro - è prevista la cessione;
- l'aumento della quantità di materiale di riporto (da mc 905 a mc 2050) per il livellamento e la bonifica dell'area a destinazione *F.VP - verde pubblico di quartiere* – di cui è prevista la cessione al Comune ai sensi della Convenzione Urbanistica stipulata in data 11/12/2007 n. 132240 di Rep. n. 21456 di Racc., risulta conseguenza non tanto di modifiche o variazioni richieste dal Comune, bensì di sommari conteggi effettuati dal Soggetto Proponente in sede di progettazione preliminare e rivelatisi sottostimati in sede esecutiva, e come tale non risulta accoglibile il riconoscimento dell'incremento dei costi ai fini dello scomputo della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria, che in tal caso assumerebbero un importo totale di € 76.108,40 rispetto ad € 49.036,60 approvati con il P.U.A del 2007;
- ai sensi degli artt. 5 e 8 della suddetta Convenzione Urbanistica è peraltro espressamente prevista la suddivisione del costo derivante dal computo metrico estimativo di tutte le opere di urbanizzazione secondaria (ammontante in € 49.036,60) ponendo a totale carico del Soggetto Attuatore - senza pertanto il riconoscimento ai fini dello scomputo aliquota oneri secondari del contributo di costruzione - quello derivante dalle operazioni di livellamento e bonifica dell'area a destinazione F.VP e indicato in € 27.145,00, e riconoscendo ai fini del suddetto scomputo solo i soli costi delle opere inerenti la strada, i marciapiedi ed i parcheggi, per un importo di € 21.891,60;
- la variazione dei costi delle opere di urbanizzazione primaria - per le quali il Soggetto Attuatore richiede il concorso alla scomputo – che comporta un aumento dei valori rispetto a quanto convenzionato da € 79.656,00 a € 98.283,60 per le opere e da € 13.965,00 a € 14.310,00, risulta correlata alla realizzazione di una maggior superficie delle terre armate a seguito della traslazione della strada di lottizzazione e diretta conseguenza di una scelta progettuale autonoma ed univoca operata dal Soggetto Attuatore, e come tale non risulta accoglibile la richiesta di applicare la detrazione della relativa somma dall'importo dovuto per il contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria, che pertanto resta confermato nell'ammontare previsto dagli artt. 4 e 7 della Convenzione di € 93.621,00;

Ritenuto di:

- **non accogliere** la proposta di realizzare un muretto di separazione tra l'ambito d'intervento del P.U.A. e la strada privata posta a nord del perimetro, come proposto dal Soggetto Attuatore, in ragione dell'effetto che esso comporterebbe in termini di limitazione della mobilità veicolare e pedonale da e verso le aree pubbliche che verranno cedute al Comune, comportando per le stesse una immotivata ed irragionevole riduzione del pieno e più ampio utilizzo da parte della collettività in generale ed in particolare dei residenti della zona, ai quali esse sono destinate proprio sulla base dei rapporti insiti nel P.R.G. tra aree a standard ed insediamenti residenziali;
- **non accogliere**, per tutte le considerazioni e motivazioni sopra riportate, le richieste di riconoscimento - ai fini dei rispettivi valori concorrenti allo scomputo delle quote degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - degli incrementi derivanti dall'aumento del costo degli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a seguito della maggior estensione delle terre armate e della traslazione della strada di lottizzazione, nonché di quelli inerenti le opere di urbanizzazione secondaria per il livellamento e la bonifica dell'area a destinazione F.VP - *verde pubblico*, confermando sia per le primarie che per le secondarie i valori previsti nella Convenzione Urbanistica del P.U.A., stipulata dal Notaio Osnato in data 11/12/2007 n. 132.240 di Repertorio n. 21.456 di Raccolta;
- **accogliere** la proposta di variante al P.U.A. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 11/10/2007 n. 70, presentato dalla Soc. Edil Alpi S.a.S. in data 11/01/2012 e successive integrazioni in data 28/11/2012, fatte salve le limitazioni e specifiche di cui ai punti precedenti, nonché l'osservanza della prescrizione contenuta nel parere espresso in data 21/01/2013 dal Settore Manutenzioni e Lavori Pubblici;
- **adottare**, ai sensi dell'art.20 comma 1, della L.R. 23/04/2004 n. 11, la suddetta Variante al P.U.A. composta dagli *Elaborati progettuali tecnico amministrativi* redatti dall'ing Eugenio Boranga, depositati agli atti dell'Ufficio Delibere:
 - 1) U3 A – Relazione Tecnica
 - 2) U3B – Documentazione fotografica con con visuali
 - 3) U3C – Computo Metrico Estimativo
 - 4) A301 – P.U.A. approvato zonizzazione: parametri di intervento, planimetria, sezioni
 - 5) A302 – P.U.A. in variante zonizzazione: parametri di intervento, planimetria, sezioni
 - 6) A302 – P.U.A. in variante zonizzazione: parametri di intervento, planimetria, sezioni
 - 7) A303 – Tavola comparativa varianti rispetto al P.U.A. approvato
 - 8) A304 – Opere stradali: planimetria, profilo e sezioni
 - 9) A305 – Opere stradali: sezione tipo
 - 10) A306 – Planimetria, sezioni terre armate, drenaggi
 - 11) A307 – Planimetria e sezioni sistemazione zona FVP
 - 12) A308 – Reti fognarie: planimetria e profili
 - 13) A309 – Opere stradali: tavola comparativa
- **confermare** i contenuti della precitata Convenzione Urbanistica stipulata l'11/12/2007 relativamente al P.U.A. approvato dal Consiglio Comunale in data 11/10/2007, anche in riferimento ai valori economici soggetti a scomputo che rimangono invariati (opere e aree urbanizzazione primarie € 90.621,00 opere urbanizzazione secondarie € 21.891,60);
- **dare atto** che il P.U.A. non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e costruttive e quindi non potrà essere adottata la procedura della D.I.A. di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 - T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174 - "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, come convertito con L. 07/12/2012 n. 213:

- del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica;
- della Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile; allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

D E L I B E R A

- 1) **di non accogliere** la proposta di realizzare un muretto di separazione tra l'ambito d'intervento del P.U.A. e la strada privata posta a nord del perimetro, come proposto dal Soggetto Attuatore, in ragione dell'effetto che esso comporterebbe in termini di limitazione della mobilità veicolare e pedonale da e verso le aree pubbliche che verranno cedute al Comune, comportando per le stesse una immotivata ed irragionevole riduzione del pieno e più ampio utilizzo da parte della collettività in generale ed in particolare dei residenti della zona, ai quali esse sono destinate proprio sulla base dei rapporti insiti nel PRG tra aree a standard ed insediamenti residenziali;
- 2) **di non accogliere**, per tutte le considerazioni e motivazioni sopra riportate, le richieste di riconoscimento - ai fini dei rispettivi valori concorrenti allo scomputo delle quote degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - degli incrementi derivanti dall'aumento del costo degli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a seguito della maggior estensione delle terre armate e della traslazione della strada di lottizzazione, nonché di quelli inerenti le opere di urbanizzazione secondaria per il livellamento e la bonifica dell'area a destinazione F.VP - *verde pubblico*, confermando sia per le primarie che per le secondarie i valori previsti nella Convenzione Urbanistica del P.U.A., stipulata dal Notaio Osnato in data 11/12/2007 n. 132.240 di Repertorio n. 21.456 di Raccolta;
- 3) **di accogliere** la proposta di variante al P.U.A. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70/2007 presentato dalla Soc. Edil Alpi S.a.S. in data 11/01/2012 e successive integrazioni in data 28/11/2012, fatte salve le limitazioni e specifiche di cui ai punti precedenti, nonché l'osservanza della prescrizione contenuta nel parere espresso in data 21/01/2013 dal Settore Manutenzioni e Lavori Pubblici;
- 4) **di adottare**, ai sensi dell'art.20 comma 1, della L.R. 23/04/2004 n. 11, la succitata variante al P.U.A. composta dagli *Elaborati progettuali tecnico amministrativi* redatti dall'ing Eugenio Boranga, depositati agli atti dell'Ufficio Delibere:
 - 1) U3 A – Relazione Tecnica
 - 2) U3B – Documentazione fotografica con coni visuali
 - 3) U3C – Computo Metrico Estimativo
 - 4) A301 – P.U.A. approvato zonizzazione: parametri di intervento, planimetria, sezioni
 - 5) A303 – Tavola comparativa varianti rispetto al P.U.A. approvato
 - 6) A304 – Opere stradali: planimetria, profilo e sezioni
 - 7) A305 – Opere stradali: sezione tipo
 - 8) A306 – Planimetria, sezioni terre armate, drenaggi
 - 9) A307 – Planimetria e sezioni sistemazione zona FVP
 - 10) A308 – Reti fognarie: planimetria e profili
 - 11) A309 – Opere stradali: tavola comparativa
- 5) **di confermare** i contenuti della Convenzione Urbanistica stipulata dal Notaio Pasquale Osnato in data 11/12/2007 n. 132.240 di Rep. n. 21.456 di Racc. e relativa al P.U.A approvato dal Consiglio Comunale in data 11/10/2007, anche in riferimento ai valori economici soggetti a scomputo che

rimangono invariati (opere e aree urbanizzazione primarie € 90.621,00 opere urbanizzazione secondarie € 21.891,60);

- 6) **di dare atto** che il P.U.A non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e costruttive e quindi non potrà essere adottata la procedura della D.I.A. di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- 7) **di dare atto** che la variante al P.U.A., ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 23/04/2004 n. 11, verrà depositata presso il Servizio S.I.R.P. del Comune di Belluno e data la prescritta pubblicità;
- 8) **di dichiarare** con distinta e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Allegati:
Fogli pareri.

/mg

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Sindaco – Presidente
Sig. MASSARO JACOPO

Il Segretario Generale
Dott.ssa TEDESCO ALFONSINA



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 51/2013 ad oggetto: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA AGORDO - LOCALITA' CHIESURAZZA - APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 70 DELL' 11/10/2007 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

X

non apposto, come da nota del Segretario Generale in merito alla mancanza di rilevanza contabile dei provvedimenti relativi ai P.U.A.

contrario con la motivazione:

Belluno, li 30/01/2013

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 51/2013 ad oggetto: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA AGORDO - LOCALITA' CHIESURAZZA - APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 70 DEL 11/10/2007 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11., ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' tecnica.

Belluno, li 22/01/2013

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 31/01/2013

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA AGORDO - LOCALITA' CHIESURAZZA - APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 70 DEL 11/10/2007 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 06/02/2013

Sottoscritta
dall'Istruttore Amministrativo del
Servizio Segreteria Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DELIBERE DI GIUNTA
n. 11 del 31/01/2013

Oggetto: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA AGORDO - LOCALITA' CHIESURAZZA - APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 70 DEL 11/10/2007 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11.

Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il giorno **17/02/2013**.

Belluno li, 18/02/2013

Il Segretario Generale
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale